

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

FALSE PARTITE IVA: PRESUNZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con l'emanazione dell'art. 1, comma 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che introduce l'articolo 69 bis al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa al manifestarsi di specifiche condizioni.

Le norme fanno riferimento alla Riforma del Lavoro Fornero di luglio 2012 ma, di fatto, sono pienamente applicabili da quest'anno.

Infatti il 31 dicembre 2014 è scaduto l'ultimo termine biennale (2013-2014) per il controllo della "monocommittenza", ossia per valutare a 360 gradi la genuinità o meno del rapporto di lavoro autonomo, in relazione ai parametri individuati dalla legge.

SOGGETTI INTERESSATI

L'efficacia delle presunzioni introdotte dalla legge 92/2012 è limitata a quei soggetti titolari di partita Iva e quindi a coloro che "intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione" e che, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, si obbligano "a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

PRESUPPOSTI DI EFFICACIA DELLA PRESUNZIONE

In particolare, la presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si realizza qualora ricorrano almeno due delle seguenti tre condizioni:

1. collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
2. il corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce almeno l'80% del totale annuo percepito dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
3. postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Durata della collaborazione

Quanto alla durata del rapporto, la circolare del Ministero del Lavoro 32/2012 ha precisato che l'arco temporale degli otto mesi deve individuarsi nell'ambito di ciascun anno civile (1° gennaio - 31 dicembre). Inoltre, la stessa chiarisce come il periodo di otto mesi, cui fa riferimento la norma, pari a 241 giorni, possano anche non essere continuativi.

Ai fini dell'accertamento, occorrerà anzitutto tenere in considerazione i periodi di attività desumibili da elementi documentali, come ad esempio lettere d'incarico o fatture in cui è indicato l'arco temporale di riferimento della prestazione professionale.

Corrispettivo derivante dalla collaborazione

Per quanto riguarda il parametro economico, il corrispettivo deve costituire almeno l'80% di quanto ricavato nell'arco di due anni "solari" consecutivi.

Nel calcolo in esame, come chiarito nella circolare sopra citata, occorre considerare i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome; ne consegue che ai fini della verifica della condizione in esame, non si dovrà tenere conto di eventuali somme percepite in forza di prestazioni di lavoro subordinato o di lavoro accessorio o di redditi di altra natura.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Inoltre, si ritiene che vadano computati i corrispettivi comunque "fatturati", indipendentemente dall'effettivo incasso delle somme.

La disposizione prende come base un arco temporale di due anni solari consecutivi, ossia due periodi di 365 giorni.

Peraltro, su questo punto, il Ministero ha specificato che, se si fa valere il criterio dell'anno civile, adoperato in relazione alla durata superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi, lo stesso attrae anche il criterio reddituale.

Postazione fissa di lavoro

In merito alla possibilità, per il collaboratore, di usufruire di una "postazione fissa di lavoro" si specifica che la stessa non deve necessariamente essere di uso suo esclusivo.

Tale presupposto si verifica quando negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente.

EFFETTI DELLA PRESUNZIONE

La presenza di due di questi tre presupposti, in un rapporto di collaborazione formalizzato con le caratteristiche previste dal lavoro autonomo con soggetto titolare di partita IVA, può portare all'applicazione del comma 1, dell'articolo 69, del decreto legislativo n. 276/2003, che prevede la riconduzione del rapporto in una collaborazione coordinata e continuativa che deve, a sua volta, prevedere l'esistenza di un progetto, pena la conversione ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione.

La presunzione introdotta dal nuovo art. 69 bis ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la non sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o di un rapporto di lavoro di natura subordinata a carico del committente/datore di lavoro.

DEROGHE ALLA NORMA

Indipendentemente dalla realizzazione dei tre presupposti sopra citati, la presunzione non opera se si verificano congiuntamente due esimenti:

- qualora la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
- qualora la prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990 (per il 2013: € 19.196; per il 2014: € 19.394).

Detto reddito si intende lordo e legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo, con esclusione di ogni altro reddito derivante sia da prestazioni di lavoro subordinato che da prestazioni di lavoro accessorio.

Le competenze di grado elevato, attinenti e pertinenti all'attività svolta dal collaboratore, possono essere comprovate attraverso:

- il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell'istruzione e formazione professionale);
- il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea);
- il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento. In questa ipotesi, si potrà ritenere soddisfatti del grado elevato qualora la qualifica, la specializzazione o l'attività autonoma sia posseduta da almeno 10 anni;
- lo svolgimento dell'attività autonoma in questione, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni.

In ogni caso i certificati, i diplomi o i titoli devono essere pertinenti alla attività svolta dal collaboratore.

Ultimo esimente alla presunzione prevista dal nuovo articolo 69-bis, del decreto legislativo n.276/2003 è dato dal fatto che la prestazione venga svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, sulle quali è intervenuto il D.M. del 20 dicembre 2012.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it